

**La Cassazione sul tema della protezione umanitaria e dei diritti umani
(Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 febbraio 2020- 24 giugno 2020, n. 12534)**

La Cassazione sul tema della protezione umanitaria, in riferimento al diritto vigente, specifica come la medesima sia volta a tutelare situazioni di vulnerabilità, anche relative a motivi di salute, una volta accertata l'esistenza dei presupposti di legge. La protezione umanitaria inoltre ha natura residuale ed atipica e ciò implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione. L'ordinanza richiama il tema della generale violazione dei diritti umani, nella specie dell'immigrato nel Paese di provenienza, e specifica come la stessa possa costituire un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del soggetto richiedente tutela.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta	- Presidente -
Dott. PARISE Clotilde	- Consigliere -
Dott. CARADONNA Lunella	- Consigliere -
Dott. AMATORE Roberto	- Consigliere -
Dott. DELL'ORFANO Antonella	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA sul ricorso n. 1275-2019 proposto da: S.D., domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e difeso dall'Avvocato ALESSANDRA BALLERINI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso; - ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI GENOVA n. 871/2018, depositata il 25.5.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26.2.2020 dal Consigliere Dott.ssa Dell'Orfano Antonella. Svolgimento del processo che: S.D. propone ricorso, affidato ad unico

motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale l'appello dell'odierno ricorrente - avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento di protezione internazionale - veniva rigettato; il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. Motivi della decisione che: 1.1. con unico mezzo - rubricato "Violazione dell'art. 2 Cost. ed art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 (ratificato con la L. n. 881 del 1977), in relazione, in particolare, all'art. 5, comma 6, T.U. Immigrazione, ed al D.P.R. n. 399 del 1999, art. 11, comma 1, lett. e-ter). Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32. Violazione dell'art. 19 del T.U. Immigrazione. Omesso esame della domanda di protezione umanitaria" - si lamenta che Corte d'Appello non abbia indagato le particolari condizioni di vulnerabilità oggettive e soggettive in cui versa il ricorrente; 1.2. la censura va disattesa; 1.3. va premesso che la protezione umanitaria è una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (cfr. Cass. nn. 23604 del 2017; conf. Cass. n. 252/2019); 1.4. a tale fine, peraltro, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza; 1.5. poste tali premesse, nella specie non sussiste, innanzitutto, il denunciato omesso esame di domanda, posto che la Corte genovese ha chiaramente scrutinato, e respinto, con motivazione congrua, la domanda dell'odierno ricorrente volta al riconoscimento della protezione umanitaria; 1.6. la Corte territoriale, dopo aver menzionato i requisiti di legge per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria: 1) ha sostanzialmente condiviso la non credibilità del racconto del ricorrente, già affermata dalla Commissione, con valutazione in fatto, qui evidentemente non sindacabile (se non nei ristretti limiti e con le peculiari modalità - Cass., SU. n. 8053 del 2014 - in cui è oggi prospettabile, giusta l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, qui applicabile *ratione temporis*, risultando impugnata una sentenza resa il 18.5.2018, il vizio motivazionale, nella specie, peraltro non denunciato); 2) ha verificato che la specifica zona (regione di Tambacounda in Senegal) di provenienza dell'odierno ricorrente non corrispondeva a quella alla quale cui il richiedente aveva fatto riferimento per la richiesta di protezione internazionale (Casamance) per una situazione di gravità quale descritta dal del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dovendo in ogni caso rilevarsi che il ricorrente non lamenta nella presente sede la mancata valutazione di specifiche violazioni di diritti umani nel Paese di provenienza, avendo unicamente dedotto di trovarsi in situazione di vulnerabilità in considerazione della giovane età e del percorso di integrazione effettuato in Italia; 3) ha negato la sussistenza di specifici elementi tali da far ritenere l'appellante un soggetto in situazione di vulnerabilità, non essendo state dedotte gravi condizioni di salute del richiedente ed escludendo la rilevanza di ulteriori situazioni di vulnerabilità; 4) ha, quindi, concluso avuto riguardo alle ragioni di natura essenzialmente economiche che avevano spinto l'appellante a lasciare il proprio Paese, per

l'infondatezza della sua richiesta di protezione umanitaria; 1.7. è opportuno al proposito precisare, in diritto, che: la protezione umanitaria, nel regime vigente *ratione temporis*, tutela situazioni di vulnerabilità - anche con riferimento a motivi di salute - da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente, al che consegue che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero "parametri di benessere", nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di "estrema difficoltà economica e sociale", in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (cfr. Cass. n. 3681/2019); la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall'altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. "maggiore" (cfr. Cass. n. 21123/2019); non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d'interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull'immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito) (cfr. Cass. n. 17072/2018); 1.8. le censure investono, invece, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione umanitaria), senza assolutamente considerare che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché la più recente Cass. n. 8758 del 2017); 1.9. inoltre, come affermato, ancora di recente, da Cass. n. 231 del 2019, il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz'altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente, ma tale elemento deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell'istante, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 2007, art. 5, comma 6, che, nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei "seri motivi" attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di

vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità; 1.10. invero, la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (cfr. Cass. n. 19197 del 2015), altresì evidenziando che la carenza del quadro assertivo (nella specie in ragione della sua ritenuta inattendibilità) nemmeno giustifica la spendita, da parte dello stesso, dei poteri istruttori officiosi a lui assegnati nel giudizio vertente sulle diverse forme del diritto di asilo; 1.11. infine, la censura propone un lungo excursus sulle fonti attestanti la situazione di diffusa violenza e violazione dei diritti umani esistente in Libia, Paese di transito del ricorrente, senza tuttavia tener conto che la questione relativa al trattamento del ricorrente nel predetto Paese risulta del tutto nuova, in quanto il ricorrente non deduce e non dà prova di averla proposta nei due gradi del giudizio di merito; 2. il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile; 3. le spese seguono la soccombenza, dandosi atto, altresì, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, - art. 1, comma 17, giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in misura pari ad Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020